

L'Accertamento da Redditometro deve considerare i costi figurativi.

(a cura di Fabrizio Abbruzzese e Giovanni Traversa – ODCEC di Bari)

La Sezione 21 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha depositato, in data 07/10/2011, la sentenza n. 201/21/11, che accoglie il ricorso proposto da un imprenditore, per l'annualità 2004, a cui l'Amministrazione Finanziaria aveva accertato un maggior reddito sulla base del redditometro.

Con l'avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate chiedeva maggiori imposte a fronte di un ulteriore reddito, accertato sulla base della **capacità di spesa** per la disponibilità di: un'autovettura da 27 CV, per il possesso dell'abitazione residenziale e per il pagamento di interessi passivi sul mutuo dell'abitazione principale, mentre sulla base della **capacità d'investimento**, per l'acquisto della stessa autovettura e l'acquisto di un rustico non abitabile.

A nulla sono serviti i tentativi di evitare il contenzioso tributario da parte del contribuente che, presentatosi all'invito al contraddittorio e tentando ulteriormente con l'accertamento con adesione, si è visto negare la possibilità di definire bonariamente la controversia, e si è visto in fine compensare le spese.

Nel ricorso veniva precisato che il valore dell'autovettura proveniva in parte da una permuta con altro veicolo, per altra parte tramite finanziamento, e soltanto la residua somma di € 2.350,00 costituiva l'effettivo esborso finanziario nell'anno 2004, trattandosi di un acquisto effettuato negli ultimi mesi dell'anno.

Sull'acquisto del rustico invece, si sottolineava che non trattandosi di immobile ultimato, non era abitabile, quindi non dovevano applicarsi i coefficienti utilizzati per lo strumento accertativo.

Si specificava nel ricorso, che l'accertamento basato sul redditometro riguardava l'aspetto finanziario del contribuente, quindi nel raffronto con il reddito dichiarato, bisognava tenere presente di tutti i costi figurativi che, sebbene dedotti in contabilità perchè inerenti, difatti non furono sostenuti effettivamente in quell'anno dall'imprenditore, trattandosi di quote di ammortamento di beni strumentali, e di quote di accantonamento di trattamento di fine rapporto per il personale dipendente.

Alla data di deposito del ricorso non risultava l'esistenza di giurisprudenza sull'argomento e gli articoli di “dottrina” venivano pubblicati da lì a poco. Solo con memorie illustrative depositate nel corso del procedimento si è potuto dimostrare ai giudici l'importanza dei costi che seppur dedotti per competenza, costituivano oneri “non monetari” (*come le quote di ammortamento, gli accantonamenti a fondi, gli accantonamenti per il TFR dei dipendenti, che riducono il reddito da dichiarare, pur essendo soltanto figurativi*), così come affermato giustamente dalla stampa specializzata.

La Sezione n. 21 della C.T.P. di Bari, accogliendo il ricorso depositato dal contribuente, ha motivato la Sentenza 201/21/11 con la seguente decisione:

“L'accertamento sintetico, basato sul redditometro, riguarda esclusivamente il reddito complessivo delle persone fisiche e può trovare applicazione quando ci si trova in presenza di indici di capacità contributiva che facciano fondatamente presumere che il contribuente sia in possesso di redditi

superiori a quelli dichiarati.

L'applicazione del redditometro, che può condurre ad esiti fortemente penalizzanti per i contribuenti, è controbilanciata dalla possibilità per questi ultimi di fornire un'adeguata prova contraria in sede di contraddittorio amministrativo o di contenzioso tributario.

Nel caso di specie, l'Ufficio ha rilevato che il ricorrente, nell'anno oggetto di accertamento (2004), ha acquistato un'autovettura alimentata a gasolio da 27 CV ed un rustico per la realizzazione di una villetta..., rilevando pertanto la disponibilità di mezzi finanziari per l'acquisto di detti beni.

In sede di ricorso, ma anche in sede di contraddittorio, il ricorrente ha ribadito che... l'acquisto è avvenuto con la permuta di un altro automezzo del valore di € ... ed il finanziamento di € ...-.

In merito all'acquisto del rustico , si osserva che trattasi di un manufatto non ultimato e quindi non abitabile; pertanto non è possibile applicare dei coefficienti di gestione nati ed impiegati per immobili ultimati ed abitabili...

A parere di questo Collegio, ai fini della capacità contributiva desunta dall'applicazione del redditometro, l'ente impositore non ha tenuto conto del fatto che il contribuente svolge attività imprenditoriale e che il reddito imponibile risente di costi dedotti che, sebbene di competenza, non sono di natura monetaria. Ciò significa che le potenzialità finanziarie dell'imprenditore sono maggiori di quelle desunte dal reddito imponibile e, ragionevolmente, possono assorbire il maggior reddito di € ... desunto dai coefficienti.

Pertanto, la Commissione non può che accogliere il ricorso. Appare equo compensare le spese”.

Si ritiene utile diffondere questa Sentenza in modo da consentire, a coloro che si trovano in situazioni simili, di avvalersi di questa importante pronuncia.

Va considerato inoltre, che questa fattispecie potrà interessare anche il nuovo strumento accertamento basato sul redditometro, che seppur diverso nella formulazione della base accertatrice, dovrà sempre tener presente della differenza tra gli elementi di natura finanziaria, dal reddito d'impresa, che molto spesso si ottiene con la deduzione di elementi non monetari per competenza, pur nel rispetto della normativa fiscale.